

ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Contratto per la Fornitura in acquisto di Dispositivi medici afferenti alla
CND "C", occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, per la
durata di anni tre (3).

IMPOSTA di BOLLO
ASSOLTA

(F24 allegato)

L'anno 2023, il giorno 6 del mese di NOVEMBRE, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione
Digitale":

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità
"Azienda" "Stazione appaltante" "ASL") - Partita IVA 01455570562 nella
persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Commissario
Straordinario - Dott. Egisto BIANCONI, nato a [REDACTED] il [REDACTED]
e domiciliato per la carica in Via Enrico Fermi, 15 - 01100
Viterbo (VT);

e la Ditta **CODAN S.r.l.** con Sede Legale Via 25 Aprile, 161 - 41037
Mirandola (MO) C.F. e P.Iva 02252720368 (di seguito denominata per brevità
"Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa"
"Fornitore"), iscritta alla Camera di Commercio di Modena (MO) nella persona
della Dr.ssa Claudia GHEDINI nata a [REDACTED],
C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica presso la Sede Legale,
in qualità di Procuratore Speciale, come risultante da Visura, agli atti
(ALLEGATO N° 1 - Copia Documento d'Identità), convengono a quanto di
seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG f.f. n. 2471/2022, a conoscenza delle parti,
l'Azienda ha indetto Procedura aperta "ponte" telematica in ambito

ATO REGISTRATO
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI
al Numero 198 in Data 9 NOV 2023
Viterbo, li 6 del mese di NOVEMBRE
L'UFFICIALE ROGANTE
Dr. Giovanni Firmanti

comunitario, espletata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.

mm. e ii., suddivisa in n. 7 lotti, unici ed indivisibili, avente ad oggetto la

fornitura di Dispositivi Medici afferenti alla CND “C”, occorrenti all’Azienda

S.L. di Viterbo, per un importo complessivo triennale a base d’asta pari ad

€ 392.265,00 – iva esclusa, per un periodo contrattuale di 36 (trentasei) mesi,

con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, e clausola risolutiva in caso di

intervenuta aggiudicazione regionale, gara aggregata e/o convenzione Consip:

- Che con la Deliberazione C.S.. n. 864/2023, sopra richiamata, a conoscenza

delle parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla

ditta **CODAN S.r.l. i lotti nn. 4-5,** relativi alla fornitura Dispositivi Medici

afferenti alla CND “C”, occorrenti all’Azienda SL di Viterbo, per un importo

di spesa complessivo triennale pari a € 98.370,00 – iva esclusa, **(Riepilogativo**

Deliberazione CS n. 864/2023).

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, **il Capitolato**

e il Disciplinare speciale di gara e relativi allegati, i listini prezzi, la

documentazione tecnica e le offerte economiche risultano loro noti e agli

stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel

presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n. 18239975 del 18-9-2023 contratta con BPER

Banca, con validità sino alla scadenza contrattuale **(ALLEGATO N° 2 - Copia**

Polizza n. [REDACTED] del 18-9-2023);

- Che con nota prot. n. 67860 del 5-9-2023, è stato disposto l’avvio in urgenza a

far data dal 6-9-2023, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

I lotti nn. 4-5, relativi alla di Dispositivi Medici afferenti alla CND “C”, occorrenti all’Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale pari a € 98.370,00 – iva esclusa. **(Riepilogativo Deliberazione CS n. 864/2023).**

Durante il periodo di efficacia, in casi di avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali) ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. i Contratti potranno essere modificati nella misura del 50 %, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106, comma 1 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Per quanto riguarda l’eventuale revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all’Art. 9 del presente contratto – *REVISIONE DEI PREZZI*.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L’Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all’importo aggiudicato.

La ditta aggiudicataria è obbligata per l’intera durata contrattuale a rispettare tassativamente quanto richiesto dal Capitolato, in riferimento *all’ART. 1 -*

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI (Confezionamento - Etichettatura -Sterilizzazione).

ART. 4 - DURATA DELLA FORNITURA

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi [trentasei], naturali e consecutivi, **decorrenti dal 6-9-2023 (nota prot. n. 67860 del 5-9-2023)**, saranno sottoposti a condizione risolutiva in caso di intervenuta aggiudicazione di gara regionale, gara aggregata e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare l'Appalto alla scadenza del Contratto per un ulteriore anno (1) salvo adozione di nuovo atto deliberativo.

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare l'Appalto alla scadenza del Contratto per un ulteriore mesi 6 (sei) ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. ai fini dell'espletamento della nuova procedura di gara.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 6 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte

dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 7 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, La ASL/VT" si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici". Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo massimo consentito pari al 10% dell'importo contrattuale. La stessa è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno

di validità contrattuale.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse dopo l'emissione dei relativi ordinativi mediante sistema informatico aziendale da parte dell'ASL/VT e il pagamento avverrà esclusivamente previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi, da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) Direttore UOC Farmacia Aziendale – dr. A. Cavaliere.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico; si comunicano a tal fine: CODICE UNIVOCO UFFICIO UF9IAK – DENOMINAZIONE IPA UFFICIO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare sulle fatture numero di deliberazione, numero ordinativo mediante sistema informatico aziendale ed il CIG. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto della piena accettazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118".

I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno effettuati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio siano state rispettate entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

L'autorizzazione alla liquidazione avverrà esclusivamente previa verifica della conformità delle forniture, da parte del D.E.C..

La ditta aggiudicataria assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010. Le coordinate bancarie della ditta aggiudicataria per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **BPER Banca Filiale** [REDACTED] **IBAN** [REDACTED].

ART. 11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di gara. La ASL/VT, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza. In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sotto indicati la ASL/VT applicherà le Penali secondo l'Art. 14 del presente contratto. Ciascuna Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Le consegne dovranno avvenire entro **5 giorni** dal ricevimento dell'ordine.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci **entro e non oltre 24 ore** dal ricevimento della richiesta.

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di

trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 12 – MODALITÀ DELLE FORNITURE

Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare le caratteristiche tecniche dei prodotti, come richiesto dal Capitolato Speciale di gara in forma aggregata (Art. 1 + Allegati).

ART. 13 – OBBLIGHI/ADEMPIMENTI A CARICO

AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 14 – PENALI

L'impresa aggiudicataria all'applicazione di penalità pari al 2% sul valore della merce ordinata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Le penali di cui sopra saranno applicate con riferimento al primo inadempimento.

Per il secondo e il terzo inadempimento, nell'arco di ogni anno contrattuale, le penali di cui sopra saranno aumentate del 50% (es. penale 0,2 per mille 1° adempimento – 0,4 per mille 2° adempimento – 0,6 per mille terzo adempimento). Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al

presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente Lettera, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La

richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto. L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip ("Clausola risolutiva"), anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di cessione del contratto, cessione ramo d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda.

Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli

obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e/o ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 16 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare

parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 17 – DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n.

165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esautività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., ha costituito a favore

dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N° 2**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 3 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M.. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 ss. mm. e i.i., la vigente legislazione regionale per le ASL e tutta la documentazione e le offerte di gara.

Letto, approvato e sottoscritto

CODAN S.r.l.

AZIENDA S.L. di VITERBO

Procuratore Speciale

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Claudia GHEDINI

Dott. Egisto BIANCONI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

CODAN S.r.l.

AZIENDA S.L. di VITERBO

Procuratore Speciale


Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Claudia GHEDINI

Dott. Egisto BIANCONI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. -"Codice Amministrazione Digitale".

ALEGATO n°1



Ns Rif/Our Ref

Ufficio Fideiussioni/ar

18/09/2023

Scheda Tecnica 1.2		GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (art. 103, comma 1, del Codice)	
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022 n. 193			
Garanzia Fideiussoria N.			
Rilasciata da BPER Banca S.p.A. , con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20, C.F. 01153230360, Capitale sociale euro 2.104.315.691,40 i.v. - Codice ABI 5387.6, PEC garanzie@pec.gruppobper.it , in persona del Quadro Direttivo Rag. Iotti Monica nata a Novellara il 16/07/1974, munita dei poteri occorrenti per impegnare legalmente la Banca, essendo autorizzata a firmare gli atti di fideiussione in nome e per conto della Banca stessa in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 27 aprile 2017.			
Contraente (obbligato principale)		C.F./P.I.	
CODAN S.r.l.		02252720368	
Sede			
Città	Via/Piazza	n.	Cap. Prov.
Mirandola	Via 25 Aprile,	161	41037 MO
Stazione appaltante (beneficiario)		C.F./P.I.	
ASL VITERBO		01455570562	
Sede			
Città	Via/Piazza	n.	Cap. Prov.
Viterbo	Via Enrico Fermi, 15	01100	VT
Descrizione opera lavori/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
AFFIDAMENTO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II., SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI, UNICI ED INDIVISIBILI, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI AFFERENTI ALLA CND LETTERA "C" PER LA DURATA DI MESI 36, CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI. DETERMINAZIONE N. 864/2023 DEL 31/08/2023. LOTTO 4 CIG 9575784AEE - LOTTO 5 CIG 9575952593.			
Costo aggiudicazione		Somma garantita	
€ 98.370,00.=IVA esclusa		€ 4.918,50.=	
Data inizio Garanzia Fideiussoria		Data Cessazione Garanzia Fideiussoria	
Decorre dalla data di stipula del contratto		31/08/2026	
Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.			
La commissione e le spese a carico del Contraente saranno regolate autonomamente tra Contraente e Garante.			
IL CONTRAENTE		BPER Banca S.p.A.	

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.103 D.LGS N. 50/2016

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, comma 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di: a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto; b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) Rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della Garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data del 31/08/2026. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto all'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto all'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante- inviata per conoscenza anche al Contraente- recante l'indicazione degli importi dovuti dal contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art.5 - Surrogazione -Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC all'indirizzo risultante dal registro imprese.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ.

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge

IL CONTRAENTE

BPER Banca S.p.A.

SPAZIO PER APPOSIZIONE
OLOGRAMMA

PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA DI GUASTALLA - GALLERIA GONZAGA 1/C - 42016 GUASTALLA (RE) - Tel.0522824549 - Fax.0522824540
Partita IVA: 02516890353 - Agente Procuratore: GEMELLI PAOLO E TEDESCHI LORENZO S.N.C.*ALLEGATO n°3*Servizio assistenza clienti "Buongiorno Reale"
lunedì - sabato 8 -20; buongiornoreale@realemutua.itCODAN SRL
V. XXV APRILE 161
41037 MIRANDOLA (MO)

Gentile Socio,

la presente ricevuta è valida come quietanza di pagamento della Sua polizza. Le consigliamo pertanto di verificare i dati riportati e di conservarla con la documentazione del Suo contratto assicurativo.

Le ricordiamo che la Sua agenzia è sempre a disposizione per ogni esigenza e che la Sua posizione assicurativa completa è consultabile sull'area riservata all'indirizzo www.realemutua.it.

La ringraziamo per l'attenzione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

CONTRAENTE

CODAN SRL

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

02252720368

N. POLIZZA

RAMO

AGENZIA

SUBAGENZIA

DELEGATARIA

RATAZIONE

SCADENZA RATA

SCADENZA SUCCESSIVA

PREMIO DA PAGARE EURO

DI CUI IMPOSTA EURO

Annuale

31 12 2022

31 12 2023

8.278,00

1.504,95

Sezione Elettronica, Sezione Terremoto Elettronica, Garanzia Inondazione Alluvione euro

254,21 di cui imposta euro

44,56

Elettronica, Rottura lastre

Sezione Incendio, Garanzia Terremoto Incendio (Beni diversi da fabbricato civile), euro

8.023,79 di cui imposta euro

1.460,39

Garanzia Inondazione Alluvione Incendio (Beni diversi da fabbricato civile), Sezione

Furto, Sezione Responsabilità civile



PAGATO IL

24/07/2021

L'INCARICATO

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON RIPORTA LA DATA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE
LA COPERTURA ASSICURATIVA E' OPERANTE SOLO IN CASO DI EFFICACIA DEL PAGAMENTO**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

- L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

- Facciamo presente che il contratto prevede, al termine di ogni annualità assicurativa, la regolazione del premio in quanto quest'ultimo è calcolato in base a parametri fluttuanti. Nel caso in cui non si dovesse provvedere nei termini contrattuali, preavvisiamo che il premio quietanzato con la presente verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2023-11-07 08:26:58 (UTC)**File verificato: E:\CND C\CodanSrl CND C.pdf.p7m.p7m**Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: BIANCONI EGISTO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 07/11/2023 08:25:55

Dati del certificato del firmatario BIANCONI EGISTO:

Nome, Cognome: EGISTO BIANCONI
Numero 202350570933
identificativo:
Data di scadenza: 06/04/2026 00:00:00
Autorità di InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.,
certificazione: Qualified Trust Service Provider,
, IT
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
certificato (CPS):
Identificativo del OID 0.4.0.194112.1.2
CPS:
Identificativo del OID 1.3.76.36.1.1.61
CPS:
Identificativo del OID 1.3.76.16.6
CPS:
Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: GHEDINI CLAUDIA
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 07/11/2023 08:27:22

Dati del certificato del firmatario GHEDINI CLAUDIA:

Nome, Cognome: CLAUDIA GHEDINI
Numero SIG0000004566481
identificativo:



li scadenza: 16/11/2024 00:00:00
ità di **DiKe6 - Esito verifica firma digitale**
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere
S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
, IT

Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
certificato (CPS):

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006